

Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.
Pubblicata nel supplemento ordinario n° 1
della G.U.R.S. del 11 maggio 2012, n. 19



LEGGE REGIONALE 9 maggio 2012, n. 26.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

omissis

Titolo II
INTERVENTI PER LA CRESCITA.
DISPOSIZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE
AGRICOLA E PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA.

Art. 11.
*Norme per la razionalizzazione amministrativa
e per il contenimento della spesa*

52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalità che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

53. L'apporto finanziario è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale.

54. L'apporto finanziario non può superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie.

104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dall'1 gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1 ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1 quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1 ter.”.

omissis

Art. 13.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2012.

Art. 131.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 maggio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia

ARMAO